

Circolare n° 5 del 10.02.2023

Cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 da comunicare entro il 20 settembre 2023

Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei **crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici** anche a quelli relativi al mese di dicembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Ambito applicativo

Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i **crediti d'imposta di cui all'art. 1 del DL 176/2022 a favore delle:**

- **imprese energivore**, pari al 40%;
- **imprese gasivore**, pari al 40%;
- **imprese non energivore**, pari al 30%;
- imprese **diverse da quelle gasivore**, pari al 40%.

Il provvedimento si applica altresì **ai crediti d'imposta energia e gas:**

- ✓ **relativi al III trimestre 2022;**
- ✓ relativi ai **mesi di ottobre e novembre 2022.**

Tutti i **suddetti crediti d'imposta:**

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24 (entro il 30.9.2023 quelli relativi a energia e gas per il III e IV trimestre 2022);
- in alternativa, **possono essere ceduti** (per intero) dalle imprese beneficiarie **ad altri soggetti**, compresi gli **istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.**

Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al:

- ✓ **20.9.2023**, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- ✓ **21.6.2023**, per il credito d'imposta carburante relativo al IV trimestre 2022;
- ✓ **22.3.2023**, per il credito d'imposta carburante per il III trimestre 2022.

Quanto alle modalità, alla luce dell'applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la **cessione deve essere comunicata**:

- dal **soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità**;
- utilizzando **esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) **può inviare una sola comunicazione di cessione**, per l'intero ammontare del credito stesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- ✓ **entro il 30.9.2023**, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022;
- ✓ **entro il 31.3.2023** per il credito carburante III trimestre 2022 o il 30.6.2023 per quello relativo al IV trimestre 2022;
- ✓ **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con **risoluzione n. 2 del 30 gennaio 2023** per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:

- **"7742"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7743"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";

- **"7744"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176";
- **"7745"** denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, **i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari **sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione**, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta **va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra**, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445.

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono, pertanto, effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Nel caso in cui i soggetti qualificati **non intendano accettare la cessione del credito**, sono tenuti a comunicarne **il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma**, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, **di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente**.

Tabella riepilogativa

A beneficio della gentile clientela, si riassume qui di seguito la situazione ad oggi relativa ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per le spese di acquisto di energia e gas per la produzione, oggetto nel corso del tempo di numerose varianti:

Descrizione credito d'imposta		Codice tributo	Anno	Scadenza
Credito d'imposta Energivore (1° trimestre 2022)	20%	6960	2022	SCADUTO*
Credito d'imposta Energivore (2° trimestre 2022)	25%	6961	2022	SCADUTO*
Credito d'imposta Energivore (3° trimestre 2022)	25%	6968	2022	30/09/2023
Credito d'imposta Energivore (ottobre e novembre 2022)	40%	6983	2022	30/09/2023
Credito d'imposta Energivore (dicembre 2022)	40%	6993	2022	30/09/2023
Credito d'imposta Energivore (1° trimestre 2023)	45%	non istituito	2022	31/12/2023
Credito d'imposta Gasivore (1° trimestre 2022)	10%	6966	2022	SCADUTO*
Credito d'imposta Gasivore (2° trimestre 2022)	25%	6962	2022	SCADUTO*
Credito d'imposta Gasivore (3° trimestre 2022)	25%	6969	2022	30/09/2023
Credito d'imposta Gasivore (ottobre e novembre 2022)	40%	6984	2022	30/09/2023
Credito d'imposta Gasivore (dicembre 2022)	40%	6994	2022	30/09/2023
Credito d'imposta Gasivore (1° trimestre 2023)	45%	non istituito	2022	31/12/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore (2° trimestre 2022)	15%	6963	2022	SCADUTO*
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore (3° trimestre 2022)	15%	6970	2022	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore (ottobre e novembre 2022)	30%	6985	2022	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore (dicembre 2022)	30%	6995	2022	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON energivore (1° trimestre 2023)	35%	non istituito	2022	31/12/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore (2° trimestre 2022)	25%	6964	2022	SCADUTO*
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore (3° trimestre 2022)	25%	6971	2022	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore (ottobre e novembre 2022)	40%	6986	2022	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore (dicembre 2022)	40%	6996	2022	30/09/2023
Credito d'imposta a favore delle imprese NON Gasivore (1° trimestre 2023)	45%	non istituito	2022	31/12/2023

* La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d'imposta in argomento e che l'operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo "a debito", per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell'agevolazione.



STUDIOFOLICALDI

DOTTORE COMMERCIALISTA | REVISORE CONTABILE
CONSULENZA TRIBUTARIA | SOCIETARIA | AZIENDALE

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

